



TRIBUNALE DI LECCO
-SEZIONE PRIMA CIVILE-

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice in persona del dott. Edmondo Tota,
VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, dal Sig. **PAOLO GUALTIERI** (C.F. GLTPLA66A18E507F), assistita dal dott. Francesco Puccio e dall'avv. Isa Corti;

VISTA la relazione particolareggiata del gestore della crisi, dott.ssa Elena Francesca Bianconi, depositata in pari data;

LETTE le memorie del creditore PONENTE SPV s.r.l. rappresentata dalla mandataria CREDITO FONDIARIO S.P.A. con l'avv. Cinzia Maria Bernini Asti del 29 ottobre 2020 e del 3 dicembre 2020;

sentiti il debitore, i creditori e il gestore della crisi in udienza;
ritenuto che la domanda di liquidazione dell'istante soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012 tenuto conto che:

- Il sig. GUALTIERI si trova in una situazione di sovraindebitamento ossia "in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte di patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente", come emerge dalla pendenza di procedure esecutive immobiliari avviate presso questo Tribunale da PONENTE SPV (RGE 111/2020 e 113/2020) nonché dal confronto tra l'entità dei redditi annuali lordi (€36.626 nel 2019, €39.268 nel 2018, € 28.367 nel 2017) e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati verso l'amministrazione finanziaria e verso banche (€358.727);
- l'istante non ha subito, per cause alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L. 3/2012;



- l'istante secondo quanto ha riferito il gestore della crisi ha fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- non risulta il compimento di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- l'istante non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II L. 3/2012;

CONSIDERATO a quest'ultimo proposito che l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio regolata dalla l. 3/2012 non è precluso dalla circostanza che l'istante riveste la qualità di socio accomandatario di una società in accomandita semplice (Centro Medico Monosanitario di Gualtieri Paolo & C. s.a.s. con sede a Lecco);

PREMESSO, infatti, che la condizione di ammissibilità prevista dagli artt. 14-ter, comma 1, L. 3/2012 e 7, comma 1, lett. a), inibisce il ricorso agli strumenti di composizione della crisi previsti dal Capo II della L. 3/2012 (non già all'imprenditore commerciale *tout court* in quanto soggetto potenzialmente fallibile ma) esclusivamente all'imprenditore commerciale che, *al momento della decisione*, superi in concreto le soglie di cui all'art. 1, comma 2, L.F., dato che soltanto in questo caso il debitore – per la natura dell'attività esercitata e per il superamento dei requisiti dimensionali stabiliti dalla legge – è assoggettabile a procedure concorsuali “diverse” e segnatamente alla disciplina del concorso dettata dalla legge fallimentare;

RITENUTO che anche l'imprenditore commerciale, persona fisica o persona giuridica, possa, infatti, accedere alle procedure dell'accordo di composizione della crisi e della liquidazione, come dimostrato dall'art. 8, comma 3-bis (*“Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa ...”*), dall'art. 8, comma 4, (*“La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa [...] [può] prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca ...”*), dall'art. 9 (*“Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi”*), dall'art. 10, comma 2, lett. a) (il giudice *“stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto [di ammissione], oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese”*), dall'art. 12, comma 1 (*“La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo”*) e dall'art. 14-quinquies, comma 2, lett. c) (il giudice *“stabilisce idonea forma di*



pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese");

CONSIDERATO infatti che le disposizioni citate, le quali presuppongono tutte che il debitore che svolge attività d'impresa abbia facoltà di accedere agli strumenti dell'accordo e della liquidazione del patrimonio, si riferiscono alla figura generale dell'imprenditore e, quindi, *anche* all'imprenditore commerciale e non solo alla figura dell'imprenditore agricolo;

CONSIDERATO che laddove si aderisse ad una diversa e più restrittiva interpretazione degli artt. 8, 9, 10, 12 e 14-*quinquies* diretta a circoscrivere all'impresa agricola i riferimenti legislativi all'attività di impresa, risulterebbe superflua la previsione dell'art. 7, comma 2-bis la quale chiarisce espressamente che pure *"l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre un accordo di composizione della crisi"*;

RITENUTO quindi che l'accesso alle procedure regolate dal Capo II della L. 3/2012, sotto il profilo soggettivo, risulta aperto in via residuale a tutti i debitori i quali per la natura (imprenditori agricoli, professionisti, lavoratori autonomi o dipendenti, consumatori) o per le dimensioni della loro attività (piccoli imprenditori commerciali) non possono ricorrere alle più complesse e dispendiose procedure concorsuali regolate dalla legge fallimentare;

RITENUTO che la vocazione generale, sotto un profilo soggettivo, degli strumenti apprestati dalla L. 3/2012, induca senz'altro a respingere la tesi, accolta da una parte della giurisprudenza di merito, che nega l'accesso all'istituto della liquidazione del patrimonio ai soci illimitatamente responsabili che si trovano in una situazione di personale sovraindebitamento;

CONSIDERATO, infatti, che il socio illimitatamente responsabile di società di persone (o il socio accomandatario di società in accomandita per azioni) non ha facoltà di accedere direttamente agli strumenti di regolazione della crisi e/o dell'insolvenza contemplati dalla legge fallimentare ma può accedervi soltanto di riflesso, per estensione della (meramente) eventuale dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti della società insolvente, ai sensi dell'art. 147 L.F., cosicché al socio illimitatamente responsabile e a lui soltanto (ma non all'imprenditore individuale, al professionista, al lavoratore e al consumatore) sarebbe paradossalmente precluso nel nostro ordinamento l'utilizzo di strumenti di regolazione della situazione di crisi o d'insolvenza con effetti esdebitatori;

CONSIDERATO, d'altro canto, che la legge espressamente riconosce al socio illimitatamente responsabile che in via autonoma rivesta *anche* la qualifica di imprenditore commerciale la possibilità di accedere



alla liquidazione concorsuale del proprio patrimonio indipendentemente dalla liquidazione concorsuale della società (art. 2288 c.c.) e che sotto tale profilo appare dunque inconferente l'obiezione secondo cui in tal caso sarebbe elusa l'applicazione dell'art. 147 L.F. o sarebbero ingiustamente pregiudicate la probabilità di soddisfacimento dei creditori sociali rispetto ai creditori personali del socio (così parrebbe il Trib. Rimini, 15 ottobre 2020 il quale ha affermato che "se si consentisse al socio una liquidazione dei beni anticipata rispetto al fallimento della società si andrebbe poi a privare di significato la previsione legislativa di cui all'art. 147 l. fall., oltre che svuotare la società di persone delle risorse apportate dai soci");

VISTO l'art. 6, comma 2, lett. b) della L. 3/2012 come modificato dall'art. 4-ter della L. 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, il quale prevede ora espressamente che per "consumatore" si intende "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta *anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile per i debiti estranei a quelli sociali*";

RITENUTO che tale disposizione, riconoscendo la facoltà del socio illimitatamente responsabile di presentare un "piano del consumatore" per la ristrutturazione dei debiti extrasociali, confermi *a fortiori* anche che il socio ha facoltà di chiedere la liquidazione del proprio patrimonio per risolvere una situazione di sovraindebitamento personale (in senso favorevole all'ammissibilità della liquidazione del soci, cfr. Trib. Roma, 29 aprile 2019, ove si trovano altre indicazioni giurisprudenziali);

CONSIDERATO che nel caso in esame il Centro Medico Monosanitario di Gualtieri Paolo & C. s.a.s. non è un'entità fallibile in quanto risulta priva dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F. e, dunque, non è assoggettabile a fallimento per estensione (art. 147 L.F.) neppure il socio accomandatario;

VISTO l'art. 14-quinquies della L. 3/2012;

VISTO l'art. 7-bis della L. 3/2012 introdotto dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 il quale dispone, tra l'altro, che nel caso in cui siano presentate "più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta *i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento*" e che le "masse attive e passive [dei membri della famiglia] *rimangono distinte*";

CONSIDERATO che pende con R.G. 2/2020 procedimento di liquidazione promosso dalla sig.ra Eleonora Esposti, coniuge del sig.



Gualtieri, e che si rende opportuno nominare lo stesso liquidatore al fine di assicurare il coordinamento delle due procedure;

DICHIARA

aperta la liquidazione del patrimonio del sig. PAOLO GUALTIERI;

NOMINA

liquidatore dei beni del debitore la dott.ssa Elena Francesca BIANCONI;

DISPONE

che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; a tal fine il liquidatore, salvo che non intenda subentrare, depositerà nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari apposita istanza affinché siano dichiarate improcedibili le esecuzioni iscritte presso il Tribunale di Lecco con RGE 111/2020 e 113/2020;

DISPONE

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore nei registri immobiliari;

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione;

FISSA

nella misura di 1.500,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, i redditi e gli emolumenti che, unitamente a quelli del coniuge Eleonora Esposti, possono essere trattenuti mensilmente dal debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.

DISPONE

che il Liquidatore trasmetta con periodicità annuale ai creditori un sintetico rendiconto dell'attività liquidatoria, con l'indicazione delle entrate e delle uscite.

Si comunichi alla ricorrente presso l'avv. Isa Corti e al liquidatore dott.ssa Elena F. Bianconi.

Milano-Lecco, 5/1/2021

Il Giudice

dott. Edmondo Tota



TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE I CIVILE
